



COMUNE DI NOVARA DI SICILIA
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 34 del 31.05.2023

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI MODIFICA DELL'APPENDICE DI AGGIORNAMENTO - AD INVARIANZA SOSTANZIALE DI SPESA - DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE RELATIVA AL PERIODO 2022/2024 - RIDETERMINAZIONE CONTESTUALE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 3, DEL D.LGS 165/2001

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **14:00** nel Palazzo Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita in modalità mista, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento della Giunta Comunale in modalità telematica, approvato con Deliberazione di C. C. n° 10 del 29/04/2022, sotto la Presidenza del Sindaco, **Dr. Girolamo Bertolami**, la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

		PRESENTI/ASSENTI
1. BERTOLAMI GIROLAMO	SINDACO	Presente
2. BUEMI SALVATORE	ASSESSORE	Assente
3. DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente da remoto
4. TRUSCELLO CARMELO	ASSESSORE	Presente da remoto
5. GIAMBOI ROSSELLA	ASSESSORE	Presente da remoto
TOTALE		Presenti 4 Assenti 1

Assiste l'adunanza il Vice Segretario Comunale **Dr. CARMELO CALABRESE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro-tempore **Dr. GIROLAMO BERTOLAMI** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta relativa all'oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce alla stessa riportati.



COMUNE DI NOVARA DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione schema di modifica dell'appendice di aggiornamento - ad invarianza sostanziale di spesa - della Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale relativa al periodo 2022/2024 – Rideterminazione contestuale della dotazione organica ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs 165/2001

Premesso che:

- l'**articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449**, c.d. legge finanziaria 1998, stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- l'**articolo 91 del Testo Unico EE.LL.** stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- l'**articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 stabilisce che *“Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2.”* e prevede, inoltre, che *“Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*;
- l'**articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 in forza del quale: *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*;
- l'**articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 in forza del quale *“Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”*;
- l'**art. 22 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75** ai fini della predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale previste dall'art. 6/ter del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, rimanda a specifiche linee di indirizzo da definire attraverso apposito Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica

Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 75/2017;

- **Il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 08/05/2018**- *pubblicato nella GURI n. 173 del 27/07/2018*, con il quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale e che prescrivono agli Enti pubblici ed agli Enti locali che devono applicarle, i seguenti criteri ed elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

- **l'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere"*.

CHE, quindi, in conseguenza dell'avvenuta emanazione del D.Lgs. n. 75/2017 *"in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* ed, in particolare, dell'art. 4 del medesimo testo normativo, risulta oggi modificato tutto il precedente procedimento di formazione del programma triennale del fabbisogno del personale che viene ora collegato alla contestuale verifica della dotazione organica ed alla revisione della stessa struttura organizzativa in conformità ai fabbisogni programmati che, ovviamente, vanno attuati nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo (budget assunzionale) stabilito dalla legge e, sempre, fermo restando che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

DATO ATTO che con precedente deliberazione **G.M. n° 105 del 23/11/2021** il Comune di Novara di Sicilia a seguito di parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti approvato la Programmazione triennale del Fabbisogno di personale per il periodo 2022-2024 nella quale, pur in presenza di attuazione di nuove previsioni assunzionali attraverso un limitato turn-over mediante reintegrazione solo parziale dei soggetti cessati o di quelle previste, veniva comunque dimostrato il rispetto – entro il 2025 - dei parametri di rientro di cui alla **TABELLA 1 di cui all'art. 4, comma 1 del D.M. del 17/03/2020**

- **Che nessuna influenza sul raggiungimento – entro il 2025 - degli obiettivi parametrici di cui alla TABELLA 1 dell'art. 4, comma 1 del D.M. del 17/03/2020** viene a determinarsi in relazione al contenuto e dall'attuazione delle previsioni di cui alla successiva deliberazione G.M. n° 88 del 21/09/2022 con la quale sono stati previste forme assunzionali a tempo determinato ai sensi dell'art. 3/ter del D.L. 80/2021, **relativamente all'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia**

locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale la cui durata verrà a cessare, per l'appunto, al 31/12/2024;

- **Che** la programmata assunzione del dipendente di Cat. C- Istr. Tecnico-Geometra della quale si teneva conto nella precedente programmazione 2022-2024 è già stata realizzata dal Comune di Novara di Sicilia, e che a compendio di quanto già realizzato, questo Ente – PER EFFETTO DI NUOVA ED ULTERIORE CESSAZIONE DAL SERVIZIO (vedasi delib. G.M. n° 3 del 05/01/2023 dipendente TINUZZO Mario – Cat C3 – transitato per mobilità straordinaria presso il Comune di Messina) NON CONSIDERATA NEL PROSPETTTO DELLE CESSAZIONI GIA' ALLEGATO ALLA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024 - attraverso il presente atto di programmazione ed indirizzo - ha precipua volontà di integrare – pur sempre ad invarianza complessiva di spesa - le previsioni programmatiche già approvate e positivamente vagliate dagli Organi di Controllo amministrativo-contabile;

- **Che** ad invarianza complessiva di spesa, ed anzi, in leggera flessione rispetto ai dati di spesa già stabiliti in seno alla precedente Programmazione Triennale del Fabbisogno 2022-2024 il Comune di Novara di Sicilia procedere alla stabilizzazione dell'integrazione a tempo pieno di alcune tra le unità ancora esistenti a part-time all'interno della propria dotazione organica ed al completamento delle attività di potenziamento dell'organico dell'UTC attraverso figure di carattere tecnico-amministrativo necessarie alle attività istruttorie del predetto servizio;

- **Che** ove realizzata ad invarianza complessiva di spesa – ed anzi, come già esplicitato, anche in leggera diminuzione del precedente dato aggregato - la presente rideterminazione del fabbisogno e della D.O. non incide su alcuno dei parametri e limiti stabiliti dalle vigenti norme in materia di finanza pubblica il cui rispetto risulta già certificato anche dallo stesso Revisore dei Conti mediante parere reso in sede di approvazione del precedente atto di programmazione assunzionale di cui alla deliberazione G.M. n° 105 del 23/11/2021 con la quale, in dettaglio, si è già dato adeguatamente conto circa la piena osservanza da parte del Comune di Novara di Sicilia – entro l'esercizio 2025 - dei nuovi valori soglia per il turn-over determinati dal rapporto percentuale tra spese di personale ed entrate correnti di bilancio;

CONSIDERATA la necessità di prevedere, a fronte delle sopravvenute e più avvedute riconsiderazione dei fabbisogni - ad invarianza sostanziale di spesa e, quindi, sempre nel pieno rispetto dei vincoli in materia di assunzioni già certificati con il precedente programma, alla necessaria ricontrattualizzazione dei part-time per il potenziamento dei servizi amministrativi dell'Ente, oltre che di quelli di supporto all'Ufficio del Giudice di Pace e dell'Ufficio Tecnico Comunale ed alla ri-pianificazione dei reclutamenti dall'esterno e ciò mediante l'utilizzo, in via ausiliativa di contributi per la stabilizzazione dell'unico soggetto ASU in utilizzo presso l'Ente e di n° 1 unità con contratto a tempo determinato mediante utilizzo delle possibilità assunzionali speciali e dei contributi ausiliativi previsti, rispettivamente, dagli artt. 3 e 4 della L.R. L.R. 27/2016;

DATO ATTO – per tutto quanto il resto - che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

1. abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9, comma 1-quinquies del D.L. n.113/2016);
2. abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, legge 27 dicembre 2006, n. 296);
3. abbiano adottato il PEG - Piano triennale della Performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. n° 150/2009);

4. rispettino gli obblighi previsti dall'art. 9, comma 3/bis del D.L. 29/11/2008 n. 185, in materia di certificazione del credito;
5. abbiano approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, legge n.449/1997, art. 6 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e art. 91 del D. Lgs. n° 267/2000) e trasmesso copia del medesimo alla Funzione Pubblica nel termine di 30 giorni decorrenti dall'approvazione del medesimo;
6. abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale od situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1 D.Lgs. n. 165/2001);
7. abbiano approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165).

DATO ATTO che, in relazione ai suriportati vincoli:

- a. le previsioni assunzionali contemplate nel Piano adottato con il presente provvedimento potranno essere attuate solo subordinatamente alla certificazione dell'effettivo rispetto dei vincoli richiamati ai precedenti punti da 1) a 7);
- b. con riferimento al rispetto dei parametri di cui ai precedenti punti non risultano eccedenze di personale e/o personale in soprannumero (giusta Delibera di G.M. n. 107 del 21/10/2022)
- c. è stato adottato il Piano delle Azioni positive 2022/2024 (giusta Delibera di G.M. n. 19 del 01/03/2023)

RICHIAMATI nello specifico:

- l'**articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296** (legge finanziaria per il 2007) per la parte ancora in vigore che prevede l'assicurazione da parte degli Enti locali della riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative, l'accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico ed il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

- l'**articolo 1 commi 557-bis, 557-ter e 557-quater della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296**, nel testo modificato ed inserito dall'[art. 3, comma 5-bis, del D.L. 24/06/2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 11/08/2014, n. 114](#), in forza del quale, in particolare:

- *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*(triennio 2011-2013)

precisando espressamente che *“In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* che consiste, essenzialmente, nel divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e nel correlativo divieto a carico degli Enti di stipulare altro tipo di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione e dando atto, contestualmente, che le medesime sanzioni si applicano anche per il caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (oggi pareggio di bilancio) nell'esercizio precedente;

CHE il valore medio della spesa di personale in termini di bilancio consolidato ed in valore assoluto ai sensi dell'**art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge n. 296/2006, riferito al triennio 2011-2013**, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli

oneri relativi ai rinnovi contrattuali, risulta pari ad € 1.571.982,15 giustamente attestata dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e già allegata ai precedenti atti di programmazione assunzionale dell'Ente, sulle quali esiste già l'apposita certificazione attraverso il parere favorevole dei Revisori dei Conti e che pertanto l'**attuale livello di spesa di personale** per come registrata – in atto - con il Rendiconto 2020 (vedi infra) tenendo espressamente conto delle modifiche e degli ulteriori risparmi di spesa previsti all'interno del presente provvedimento di Programmazione, **risulta abbondantemente all'interno del predetto limite;**

- il **Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78**, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;

RILEVATO, che in data 27/04/2020 è stato pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 107, il **DPCM del 17 marzo 2020 rubricato "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"**;

PRESO ATTO che, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il suddetto decreto ha stabilito i valori soglia, differenziati per fascia demografica, a cui i comuni dovranno attenersi ai fini assunzionali;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 2 del decreto secondo cui le disposizioni del suddetto decreto si applicano ai Comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;
- l'art. 4 comma 2 del decreto secondo cui a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.
- La Circolare Ministero Interno n° 17102/110/1 – Uff. V° - Affari Territoriali del 08/06/2020, applicativa del predetto D.M. del 17/03/2020;

RILEVATO che il Comune di Novara di Sicilia rientra tra i comuni ricadenti nella fascia f) di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. 17/03/2020, ovvero in quella dei Comuni compresi tra 1.000 e 1.999 abitanti;

Che la **TABELLA 1 di cui all'art. 4, comma 1** del predetto D.M. prevede, per i Comuni di fascia f) un valore soglia, ovvero, UN VALORE MASSIMO DEL RAPPORTO DELLA SPESA DEL PERSONALE RISPETTO ALLE ENTRATE CORRENTI PARI AL **28,6%**;

DATO ATTO che, secondo quanto già documentato in sede di approvazione della programmazione del fabbisogno 2022-24, sulla base dell'applicazione puntuale dei criteri indicati dall'art. 2 del D.M. del 17/03/2020 il Comune di Novara di Sicilia, espone, in base agli attuali dati disponibili, un rapporto tra spese personale ed entrate correnti pari al **42,58%**;

CHE tale valore è quindi superiore a quello della Tabella 3 (32,6%) del D.M. Assunzioni sicché il Comune di Novara di Sicilia non può, in atto, che operare con meccanismi di turn-over pressoché totale al fine di ottenere il progressivo e consistente decremento della propria soglia percentuale con l'obiettivo di giungere, nel periodo 2021-2025 al di sotto della soglia-limite del 28,6%;

CHE già le previsioni di spesa di personale contenute nei dati istruttori del Consuntivo 2022 espongono un consistente miglioramento rispetto alla situazione precedente e ciò, ovviamente, in considerazione del numero di cessazioni dal servizio che si sono già verificate (n° 4 dipendenti nel corso

del precedente esercizio 2021 E N° 1 AGGIUNTIVA E NON PRECEDENTEMENTE PREVISTA VERIFICATASI ALLA DATA DEL 31/12/2022) o di quelle ulteriori che stanno per realizzarsi nel corrente esercizio e nel periodo successivo fino al 2025;

VISTA l'allegata **scheda di analisi delle cessazioni del personale** per il periodo 2020-2025 già allegata alla precedente deliberazione G.M. n° 105/2021 - INTEGRATA CON QUELLA ULTERIORE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.M. n° 3/2023 (*dependente Tinuzzo Mario – Cat C/3*) che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e dalla quale si evince e documenta che, nel corso del complessivo periodo 2020-2025 si verificheranno cessazioni dal servizio (*complessivamente n° 9 unità a tempo pieno su 26 dipendenti attualmente in servizio*) che produrranno un risparmio complessivo sul bilancio dell'Ente pari a complessivi **€ 433.871,39** ed una economia di risorse da ridestinare in sede di contrattazione decentrata pari ad ulteriori € 30.833,93.

CHE detto valore va compendiato con quello delle assunzioni in servizio già definite in attuazione della precedente programmazione del fabbisogno e che, complessivamente considerate ammontano ad 55.100,16 (*N.B: il dato precedentemente considerato nella deliberazione di programmazione assunzionale era quello al lordo IRAP pari ad € 60.218,75*) secondo l'importo già risultante dalla precedente deliberazione G.M. n° 85/2020 ed a quello ulteriore di € 29.999,08 (al netto IRAP) discendente dalla Determinazione Dirigenziale n° 117 del 04/07/2022 (*assunzione di n° 1 Istr. Tecnico Geometra - Cat. C*);

CHE quindi, complessivamente, i risparmi lordi di spesa per le cessazioni dal servizio per l'intero periodo 2021-2025 che si verificheranno nel Comune di Novara di Sicilia proietterebbero nel medio periodo, il rapporto SPESE PERSONALE/ENTRATE CORRENTI ad un valore medio stimabile attorno al **23,33%** ($€ 723.325,96 - € 403.037,46 + € 55.100,16 + 29.999,08 =$ spesa personale finale € 405.387,74/€ 1.736.996,69 dato del rapporto medio nel triennio 2019-2021 delle Entrate correnti al netto FCDE) e, quindi, abbondantemente all'interno del valore-soglia previsto dalla tabella 1 dell'art. 4 del D.M. 17/03/2020;

CHE, in linea previsionale, ed a livello parametrico e medio, tenuto conto dell'**analisi delle cessazioni del personale** per il periodo 2020-2025 già allegata alla precedente deliberazione G.M. n° 105/2021 compendiato con quello delle assunzioni in servizio già definite in attuazione della precedente programmazione del fabbisogno, il dato differenziale già computato nella citata deliberazione di approvazione del Fabbisogno 2022, per potersi mantenere – alla data indicata dal DM del 17/03/2020 - all'interno del valore soglia del 28,6% la spesa annua di personale del Comune di Novara di Sicilia dovrebbe attestarsi, alla fine del periodo considerato nel presente programma assunzionale, ad un livello non superiore ad **€ 486.000,00** circa considerati sempre al Lordo e con esclusione della sola IRAP.

CHE quindi, il margine utile per la programmazione assunzionale, tale da consentire cioè il completo allineamento, al 2025 rispetto al dato percentuale massimo del 28,6% tra spese di personale ed entrate correnti, valutate come dato di proiezione tendenzialmente stabile, si aggira – in linea teorica - attorno a complessivi **€ 80.000,00** ($€ 486.000,00 - € 405.387,74$)

CHE a fronte di detta disponibilità economica di carattere programmatico che consente in maniera assolutamente ampia il rispetto del valore-soglia del **28,6%** al 2025 secondo quanto prescritto dal D.M. 17/03/2020, è precisa intenzione del Comune di Novara di Sicilia confermare in linea di principio la possibilità di utilizzo dei margini assunzionali secondo le seguenti direttive fondamentali, il cui nucleo essenziale risulta comunque già delineato con la precedente deliberazione G.M. n° 105/2021, con riserva di successive modifiche;

CHE, però, utilizzando in atto il criterio dell'assoluta INVARIANZA DI SPESA con il dato già scaturito dalla precedente programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 approvata dall'Ente, seguendo, allo stato, un principio di opportuna prudenza oltre che di proporzionalità ed adeguatezza, si conferma la necessità di utilizzo dell'ulteriore residuo di capacità

assunzionale determinatesi per effetto della sopravvenuta e non prevista cessazione dal servizio del dipendente Tinuzzo Mario (cfr. delib. G.M. n° 3/2023) per far fronte, in atto, alle emergenze maggiormente evidenti verificando, in via successiva l'effetto delle nuove politiche di reclutamento e programmando, di conseguenza, nella successiva Programmazione del Fabbisogno, gli eventuali aggiustamenti correttivi o le opportune integrazioni, secondo le seguenti ed analitiche specificazioni di dettaglio:

per l'anno 2023

* * * * *

- stabilizzazione del personale impegnato in Attività Socialmente Utili -

(n. 1 unità di cui **Cat. A – part-time a 18 ore settimanali**)

mediante contestuale utilizzo dei contributi ausiliativi quinquennali di cui all'art. 4 della L.R. 27/2016 e dell'art. 11 della L.R. 8/2017, nel rispetto della dotazione organica, del budget assunzionale, tenuto conto che tale personale è indispensabile per garantire ed assicurare il buon andamento dei servizi ausiliari presso l'Area Amministrativa

* * * * *

- Ricontrattualizzazione dei rapporti a tempo indeterminato e part-time -

del personale "ex contrattista" o part-time (n. 4 unità attualmente a part-time a 30 ore settimanali di cui n° 2 Cat. C Istruttore Amm.vo (Servizi Affari Generali e Ufficio del Giudice di Pace); - n° 1 Cat. C Istr. Tecnico/Contabile e n° 1 Cat. B – Operatore Amm.vo (Servizi di cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace) da attuarsi modificando il loro impegno orario settimanale a tempo pieno previa adozione degli atti propedeutici e di raccordo con la precedente programmazione economico-finanziaria.

* * * * *

– **Stabilizzazione** di n° 1 unità di personale rientranti nell'elenco regionale di cui all'art. 30 commi 1 e 2 della L.R. 5/2014 e **finanziata, quindi, per tutta la durata del contratto con le risorse di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016 e dell'art. 26 della L.R. 8/2018 oltre che dell'art. 22 della L.R. 1/2019** per le seguenti unità di personale:

- n° 1 Istr. Amm.vo/Tecnico - **Cat. "C1"** - *part-time a tempo indeterminato* (24 ore settimanali)

* * * * *

per l'anno 2024

Nessuna assunzione viene - in atto - prevista o programmata

* * * * *

per l'anno 2025

Nessuna assunzione viene - in atto - prevista o programmata

In coerenza con la precedente programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e seguendo, allo stato, un principio di opportuna prudenza oltre che di proporzionalità ed adeguatezza,

si conferma la necessità di utilizzo della capacità assunzionale per far fronte, in atto, alle emergenze maggiormente evidenti verificando, in via successiva l'effetto delle nuove politiche di reclutamento e programmando, di conseguenza, gli eventuali aggiustamenti correttivi o le opportune integrazioni.

Che in relazione a ciascuna delle misure programmate, soprattutto ai fini della dimostrazione della fattibilità e sostenibilità economica ed ai fini dell'inserimento delle predette previsioni all'interno delle singole annualità di bilancio, si ritiene necessario esplicitare e documentare quanto segue:

* * * * *

Anno 2023

1. - **Ricontrattualizzazione degli attuali rapporti a part-time in presenza di lacune organiche e conclamate necessità di servizio**

In termini di rideterminazione della D.O. si dà atto della necessità di provvedere – nei limiti delle possibilità previste dallo stesso D.M. del 17/03/2020 - alla ricontrattualizzazione in aumento di specifiche posizioni di lavoro per le quali sussiste evidente lacuna organica all'interno degli Uffici e contestuale necessità organizzativa.

La predetta misura, entro determinati limiti e condizioni non rientra, a rigore tra le forme assunzionali nel senso che, in detti casi, per queste particolari tipologie di operazioni non è richiesta l'attivazione di procedure concorsuali bensì il solo provvedimento datoriale di modifica del contratto e purtuttavia, l'aumento della consistenza di utilizzo dei lavoratori part-time rientra a pieno titolo tra le attività oggetto di programmazione del fabbisogno e come tali, resta anch'essa assoggettata ai limiti e vincoli sul rispetto dei tetti e parametri di spesa previsti per le assunzioni.

Alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale maggioritario, anche da parte della Magistratura Contabile, l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1, comma 101, della legge n. 244 del 2007 che richiede l'applicazione inderogabile delle procedure concorsuali, è limitata alla vera e propria trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, mentre ne rimane esclusa l'ipotesi dell'incremento delle ore lavorative;

- Richiamata, in particolare, su questo punto, la deliberazione n. 68/2017/PAR del 25/01/2017 della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione Siciliana che tra l'altro stabilisce: "Un mero aumento orario non integra", infatti, una "nuova assunzione", sicché "non fa scattare la soggezione ai limiti e divieti alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una manovra elusiva" (così anche Sez. Toscana, delib. n. 198/2011/PAR secondo la quale "in virtù della tassatività della previsione normativa, il semplice incremento orario (fino a 32 ore) che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione di cui all'art. 3, comma 101, della Legge 244/2007 e, quindi, non va considerato quale nuova assunzione";

- Che ancor più specificatamente, dello stesso avviso si è mostrata la stessa Corte dei Conti Sez. Campania, delib. n. 20/2014/PAR la quale, nel ribadire le argomentazioni già espresse da altre Sezioni regionali di controllo ha statuito che "un mero aumento orario non integra 'una nuova assunzione' e quindi non fa scattare l'assoggettamento a 'limiti e divieti' alle stesse (SRC Sardegna n° 67/2012/PAR e SRC Lombardia n° 462/2012/PAR)";

- Che sempre secondo il richiamato orientamento espresso da ultimo dalla stessa della stessa Corte Conti Sicilia "Resta fermo, peraltro, che la facoltà d'incremento delle prestazioni lavorative può essere legittimamente esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli e i limiti fissati dal legislatore e, comunque, con l'obbligo di includere nel computo della spesa del personale l'onere derivante dal maggior numero di ore da retribuire" (Corte Conti, Sezioni Riunite per la Reg. Siciliana, deliberazione n. 19/2012/SS.RR./PAR).

- che, si ribadisce, tale forma di ampliamento dell'utilizzo, qualora non eccedente il limite delle 32 ore (Corte Conti Sez. Toscana, delib. n. 198/2011/PAR) non può essere in alcun modo equiparata a nuova assunzione e non risulta sottoposta ai limiti normativi in materia di finanza pubblica posti in materia di assunzioni, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e 562, della legge n.

296/2006 e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa del personale oltre a quelli ulteriori oggi imposti dall'art. 33 del D.L. 34/2019 e dal correlativo D.M. del 17/03/2020.

In relazione alla superiore necessità organizzativa va comunque sottolineata la concorde necessità della ricontrattualizzazione a tempo pieno dei rapporti a part-time esistenti all'interno dell'Ente ritenuta dalle stesse OO.SS. che, proprio di recente, con nota prot. 3432 del 04/05/2023 hanno sollecitato il Comune a disporre tutto quanto necessario e possibile al fine dell'eliminazione strutturale delle limitazioni quantitative all'impegno orario dei lavoratori in servizio presso la P.A.;

Per tale misura vanno destinati - a regime - complessivi **€ 18.704,86** annui lordi, secondo lo scheda analitica quivi di seguito riportata e dei quali sussiste documentata disponibilità nell'ambito delle risorse del Bilancio del corrente esercizio 2023 all'interno del quale era già prevista la necessità della integrazione oraria per le diverse figure dell'Area Amministrativa, dell'Ufficio del Giudice di Pace e del Settore Tecnico-Contabile per il potenziamento delle attività di riscossione tributaria, e che comunque consentono – PROPRIO PERCHE' AD INVARIANZA DI SPESA CON LA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE - il pieno rispetto del valore soglia nel 2025 di cui al D.M. del 17/03/2020.

Ricontrattualizzazione personale part-time

Categorie di personale	<i>nuove previsioni</i>	spesa unitaria annua lorda per categoria <i>(al netto IRAP)</i>	SPESA COMPLESSIVA ANNUA LORDA
Ricontrattualizzazione personale part-time n° 6 ore aggiuntive settimanali Istruttore Amministrativo e P.M. - Cat. C	3	€ 4.750,96	€ 14.252,88
Ricontrattualizzazione personale n° 6 ore aggiuntive settimanali Collaboratore Amm.vo - Cat. B	1	€ 4.451,98	€ 4.451,98

TOTALE PREVISIONE SPESA ANNUA *(al netto IRAP)* **€ 18.704,86**

* * * * *

- stabilizzazione personale impegnato in Attività Socialmente Utili -

Categorie di personale	<i>previsioni stabilizzazione i LSU</i>	spesa unitaria annua lorda per categoria (al netto IRAP)	SPESA COMPLESSIVA ANNUA LORDA
Esecutore Amministrativo - Cat. A part-time a 18 ore settimanali (riservati alla stabilizzazione di LSU) N.B: Calcolo spesa annua eseguito al netto dei contributi regionali di cui all'art. 11 della L.R. n° 8/2017 il cui importo pro-capite è pari ad € 7.176,00)	1	(€ 11.952,77 - € 7.176,00) = € 4.800,77	€ 4.800,77

TOTALE PREVISIONE SPESA ANNUA

(previsione al netto IRAP valida per il primo quinquennio dalla data di assunzione)

4.776,77

€

Ai fini della copertura complessiva di spesa per il presente intervento va computata l'entrata relativa al contributo ausiliativo regionale costituito da un'indennità omnicomprensiva di importo corrispondente a 5 anni dell'assegno di utilizzazione in asu, da corrispondere in rate annuali, previsto dall'art. 4, comma 2°, della L.R. 27/2016 e dall'art. 11 della L.R. 8/2017 che per legge viene riconosciuto ai datori di lavoro, ivi compresi le aziende ed enti pubblici dipendenti e/o strumentali dell'Amministrazione regionale, gli enti locali territoriali o istituzionali, nonché gli enti e aziende da questi dipendenti, per ogni lavoratore inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 28 gennaio 2014, n. 5, impegnato nei lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale, a cui viene assicurata l'occupazione con contratti a tempo indeterminato, nel rispetto della vigente normativa, con un compenso non inferiore a quello percepito in qualità di lavoratore socialmente utile

Il contributo mensile netto per ogni soggetto LSU pari ad € 598,00 rapportato a n° 12 ratei annuali il **contributo pro-capite** per ogni singolo soggetto ASU stabilizzato ammonta a complessivi **€ 7.176,00**.

STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME

In relazione alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato e part-time di cui alla L.R. 27/2016 va evidenziato che in base agli attuali meccanismi previsti dal D.M. del 17/03/2020 non è possibile scorporare dal dato della spesa di personale la parte relativa al finanziamento regionale connesso al loro utilizzo e che, invece, secondo quanto espressamente stabilito dalla medesima legge regionale, verrà perpetuato fino alla data del successivo pensionamento;

Con recentissima [deliberazione n. 91/2020/PAR](#), la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria ha ritenuto possibile escludere, ai fini della corretta determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato disciplinate dall'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019 (come specificate dal DM 17 marzo 2020), le spese impegnate per il reclutamento di personale a tempo determinato a valere su specifici finanziamenti, finalizzati e temporalmente limitati, attribuiti dallo Stato (o dalla Regione);

CHE detta interpretazione costituisce, in definitiva, la risultante di un complessivo percorso argomentativo e dei precedenti pronunciamenti della magistratura contabile riferiti alle modalità applicative di altre disposizioni di finanza pubblica, tra le quali, la stessa deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. delibera n. 7/2011/CONTR) con le quali la Corte dei Conti ha sempre ritenuto escluse dai vincoli finanziari posti anche ai contratti di consulenza le spese coperte da *“finanziamenti aggiuntivi e specifici da parte di soggetti pubblici e privati”*;

CHE ragionando in senso diverso si giungerebbe, infatti, alla aberrante conclusione secondo cui la medesima norma finirebbe con l'impedire tali spese anche quando specificatamente finanziate *“da soggetti estranei all'ente locale”*, con l'effetto non più di conseguire risparmi, ma di ridurle tout court, a prescindere dall'effettivo impatto sul bilancio (cfr. delibera n. 7/2011/CONTR ult.cit).

CHE, del resto, anche in seguito, analogo ragionamento risulta fatto proprio dalla Sezione delle Autonomie, nelle motivazioni della deliberazione n. 26/2014/QMIG, anche con riguardo ai tetti posti al salario accessorio, nella misura in cui le risorse affluiscono ai fondi solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate (*“risorse di provenienza esterna all'ente, con vincolo di destinazione all'origine”*), come tali prive di effettivo impatto sul bilancio dell'ente locale, senza distinguere fra soggetto finanziatore, se pubblico o privato;

CHE detti approdi interpretativi, nel presupposto dell'assenza di oneri per l'ente territoriale, valorizzano l'esigenza di garantire adeguata flessibilità operativa alle amministrazioni pubbliche, l'erogazione delle cui attività istituzionali, prescritte dalla legge (statale o regionale), possono mutare nel tempo, richiedendo un temporaneo necessario incremento di spesa, specificatamente finanziato da una corrispondente entrata finalizzata. In caso contrario, si limiterebbe la possibilità, per lo Stato o per le regioni, come a qualsiasi altro ente pubblico, di delegare, avvalersi o, comunque, di utilizzare l'articolazione organizzativa di altra amministrazione, nei casi in cui la legge lo preveda, imponendo un'antieconomica duplicazione di strutture (e relativo personale) e un irrigidimento nella taratura delle dotazioni organiche (in distonia con l'esigenza di temporaneità e flessibilità, nonché di coerenza alle missioni istituzionali pro tempore attribuite dalla legge, alla base dell'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2011, come novellato dall'art. 4 del d.lgs. n. 75 del 2017).

CHE del resto, in coerenza con detti assunti interpretativi e giurisprudenziali, lo stesso legislatore, ha dettato di recente una regola specifica proprio con riferimento alla corretta determinazione del rapporto fra spese di personale ed entrate correnti ai fini dell'individuazione delle capacità assunzionali a tempo indeterminato, disciplinate dall'art. 33 del d.l. n. 34 del 2019;

CHE nello specifico, il comma 3-septies dell'art. 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 126 del 2020, ha disposto che "a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".

CHE, dunque, ai fini dell'osservanza di norme di finanza pubblica da parte degli enti territoriali, resta confermato il principio di carattere generale dell'esclusione delle spese aventi fonte in finanziamenti finalizzati provenienti da altri soggetti sicchè, non devono essere conteggiate a tal fine le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico (e, ove la norma sia costruita in termini di rapporto, la corrispondente entrata), purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente locale (principio di neutralità finanziaria) e correlazione fra l'ammontare del finanziamento ricevuto e le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale);

CHE, pertanto, alla luce di quanto indicato dall'art. 30, comma 7, della L.R. n° 5/2014 la stabilizzazione dei lavoratori precari con contratto a tempo determinato appare chiaramente possibile per il Comune di Novara di Sicilia nella considerazione che in base a legge è possibile fruire del contributo finalizzato che, ai sensi dell'art. 30 commi 1 e 2 della L.R. 5/2014 risulta finanziata per tutta la durata del contratto – e quindi a tempo indeterminato - con le risorse di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016 e dell'art. 26 della L.R. 8/2018 oltre che dell'art. 22 della L.R. 1/2019 e che, corrisponde – mediamente – ad una percentuale del 80%circa dell'importo contrattuale del CCNL, per una spesa finale da far gravare sulla capacità assunzionale del Comune pari al seguente importo:

Categorie di personale	<i>previsioni stabilizzazioni ex "contrattisti"</i>	spesa unitaria annua lorda per categoria (al netto IRAP)	SPESA COMPLESSIVA ANNUA LORDA
Istr. Amm.vo-Tecnico - Cat. C part-time a 24 ore settimanali (riservati alla stabilizzazione di LSU) N.B: <u>Calcolo spesa annua eseguito al netto dei contributi regionali di cui all'art. 3 della L.R. n° 26/2016 il cui importo pro-capite mediamente pari alla percentuale del 85% dello stipendio tabellare</u>	1	(€ 19.098,87 - € 15.269,09) = € 3.819,77	€ 3.819,77

TOTALE PREVISIONE SPESA ANNUA

(previsione al netto IRAP e contributo regionale di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016)

€ 3.819,77

- CHE PERTANTO IL COSTO DELLE NUOVE PREVISIONI INTEGRATIVE E/O DI STABILIZZAZIONE DI PERSONALE PRECARIO CHE SI PREVEDE DI ASSUMERE A PARTIRE DALLA CORRENTE ANNUALITA' – a fronte della sopravvenuta cessazione dal servizio di n° 1 unità di Cat. C – con conseguente risparmio previsto sulla spesa di personale pari ad **€ 28.505,77** (al netto IRAP) risulta complessivamente pari alla somma dei sub-totali sopra riportati, ovvero:

- Ricontrattualizzazione a tempo pieno di n° 4 unità di personale a part-time

€ 18.704,86

- Stabilizzazione n° 1 unità LSU (Cat. A part-time a 18 ore/sett.)

€ 4.776,77

- Stabilizzazione n° 1 unità "ex contrattista" (L.R. 85/95 - Cat C - part-time a 24 ore/sett.)

€

3.819,77

TOTALE COMPLESSIVO

€ 27.301,04

Che risultano del tutto in linea con le percentuali incrementalì e con i limiti assunzionali stabiliti dal D.M. 17/03/2020 e che, anzi, documentano l'esistenza di un sia pur modesto margine assunzionale ancora non utilizzato pari ad € 1.204,73 (€ 28.505,77 - € 27.301,04) in coerente applicazione del principio della parziale reintegrazione dei cessati previsto dalla vigente normativa vincolistica ed a dimostrazione della più volte attestata "sostanziale invarianza di spesa rispetto alla precedente programmazione assunzionale" della quale il presente atto costituisce sostanziale appendice resa possibile dalla sopravvenuta cessazione non precedentemente prevista al momento dell'approvazione della deliberazione G.M. n° 105/2021.

Dato atto che salvo quanto sopra indicato nessuna ulteriore modifica o ulteriore implementazione viene – in atto - apportata al precedente atto programmatico valido per il periodo 2021-2023 e già approvato con deliberazione G.M. n° 105 del 23/11/2021 che resta, quindi, sotto ogni altro aspetto, espressamente confermato

Che l'amministrazione si riserva espressamente di provvedere a successive modifiche della vigente Programmazione per il raggiungimento di specifici obiettivi organizzativi per il potenziamento dei servizi amministrativi di supporto all'UTC;

Richiamato, infine, l'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 7, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i..

Ravvisata la necessità di procedere alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, nell'ottica di:

- ^ perseguire la migliore utilizzazione delle risorse umane quale applicazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione;
- ^ garantire il funzionamento delle attività istituzionali nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi generali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- elaborata, pertanto, sulla base delle superiori indicazioni ed esigenze organizzative, la modifica AD INVARIANZA COMPLESSIVA DI SPESA (anzi con realizzazione di ulteriore sia pur contenuta economia) della programmazione triennale del fabbisogno di personale già approvata per il triennio 2022/2024, nonché il correlato piano occupazionale annuale 2023 quivi compendiato, come emergente anche dai prospetti allegati, elaborati, sentiti i Responsabili delle singole Aree, a seguito di attenta analisi e valutazione:

- a) del fabbisogno connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali al fine di ottimizzare gli *standards* quali-quantitativi di erogazione degli stessi, mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili e con il sopravvenuto quadro normativo;

DATO ATTO che il provvedimento di approvazione della presente proposta di deliberazione costituisce atto di programmazione e di manifestazione di indirizzo finalizzato alla definizione della programmazione di bilancio e che, alla luce del nuovo assetto delle relazioni sindacali previsto dal recentissimo CCNL sottoscritto il 16/11/2022 la stessa verrà comunque inviata, quale informazione necessaria, alle OO.SS. territoriali di Comparto ed ai RSU aziendali.

CHE, quindi, ed in ogni caso, anche successivamente alla definizione del procedimento di approvazione della presente appendice di programmazione potranno essere apportate modifiche conseguenti anche a successivi momenti di confronto con le OO.SS. purché compatibili con i vincoli di spesa imposti dalle vigenti normative in materia di finanza pubblica e con le indicazioni programmatiche dell'amministrazione.

CHE, comunque, in relazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 va osservato che in sede di approvazione del Piano assunzionale 2022, l'Organo di Revisione Contabile, con proprio parere, ha già attestato che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i. e che eventuali deroghe sono state analiticamente motivate in base a specifiche previsioni di legge.

RIBADITO, nello specifico, che i parametri, limiti e criteri del presente atto sono del tutto identici, rispetto a quelli già approvati con deliberazione G.M. n° 105 del 23/11/2021 in relazione alla quale risulta già espresso **in senso favorevole**, il correlato parere del Revisore dei Conti;

RITENUTO pertanto per le suesposte motivazioni di approvare lo schema di integrazione alla programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 con particolare riguardo alla valorizzazione del personale in servizio e stante l'attestazione in merito alla capacità assunzionale dell'Ente;

DATO ATTO che la presente programmazione dovrà, in ogni momento risultare coerente con i vincoli di spesa ed i parametri finanziari fissati dalle vigenti norme in materia di assunzioni per la P.A. e che la stessa quindi rappresenta l'elencazione del complessivo ventaglio delle possibilità che, comunque, di anno in anno, va costantemente rimodulato per allinearli ai limiti, sempre mutevoli, della legislazione in materia di "spending review" e di tagli alla spesa di personale.

CHE analoga conformità avranno anche gli strumenti previsionali e programmatici, anche di carattere finanziario il redigendo D.U.P. ed bilancio di previsione per l'anno venturo e per il correlativo triennio 2024-2026;

CHE con l'apposizione del visto contabile sulla presente proposta di provvedimento il Responsabile del Settore Economico-Finanziario certifica l'esistenza dei presupposti in ordine al pareggio degli equilibri di bilancio per l'anno 2022 nonché al rispetto degli ulteriori vincoli in materia di spesa del personale anche per l'annualità corrente.

RITENUTO, pertanto, di aggiornare lo schema di Piano occupazionale per l'annualità corrente ed il contestuale schema di Piano triennale delle assunzioni 2022-2024 alla luce delle considerazioni sopra svolte dando atto che essi potranno essere rivisti in funzione di mutate esigenze organizzative dell'Ente nonché delle limitazioni e/o dei vincoli derivanti da innovazioni del quadro normativo in materia di personale.

VISTI:

- il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. n. 215/2013 di conversione del D.L. n.101/2013 e la Circolare DFP n° 5/2013;
- la L.R. 5/2014 (legge di stabilità regionale 2014) e la L.R. 3/2016 (Legge finanziaria regionale 2016);
- il D.L. 24 giugno 2014, n.90 ed il successivo D.L. 78/2015, nonché l'art. 1, comma 424, della Legge n° 190/2014 (Legge di stabilità nazionale 2015);
- Il D.Lgs. 25/05/2017 n° 75 recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- L'art. 33 del D.L. 34/2019 ed il correlativo D.M. sui limiti assunzionali del 17/03/2020 pubblicato nelle GURS – Serie Generale, del 27/04/2020;

- La L.R. 30/12/2016 n° 27, la L.R. 8/2017 e n° 8/2018 e la successiva L.R. 1/2019 recanti, tra l'altro, norme in materia di superamento del precariato in Sicilia
- Il D.L. DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80 (in Gazz. Uff., 9 giugno 2021, n. 136). - Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113. recante Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. (DECRETO RECLUTAMENTO)
- l'art. 31/bis del D.L. 06/11/2021 n° 152, nel testo definitivamente risultante dalla successiva modificazione di cui all'**articolo 1, comma 1, della Legge 29 dicembre 2021, n. 233**, in sede di conversione, rubricato "POTENZIAMENTO AMMINISTRATIVO DEI COMUNI E MISURE A SUPPORTO DEI COMUNI DEL MEZZOGIORNO"
- l'art. 3/ter del D.L. 09/06/2021 n° 80 convertito, con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 . Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. (DECRETO RECLUTAMENTO);
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

SI PROPONE

per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

– di approvare l'appendice di aggiornamento – AD INVARIANZA COMPLESSIVA DI SPESA - alle previsioni di cui al presente Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024, ed al Piano annuale 2022 del **COMUNE di NOVARA DI SICILIA** già approvato con la deliberazione G.M. n° 105 del 23/11/2021 e sulla quale risulta già apposto il parere favorevole del Revisore dei Conti, confermando in unico contesto la struttura organizzativa ed adeguando la dotazione organica dell'Ente alle nuove previsioni contenute nella parte narrativa del presente atto con le quali, ad invarianza complessiva di spesa, ed anzi con leggero decremento rispetto a quella già prevista con la Programmazione Triennale del Fabbisogno 2022-2024 il Comune di Novara di Sicilia intende disporre, fino quasi a completo utilizzo delle disponibilità sopravvenute derivanti dalla cessazione non preventivata dal servizio di un'ulteriore unità di Cat C, la ricontrattualizzazione di alcuni dei rapporti di lavoro a part-time nei servizi amministrativi, tecnico/contabili e di supporto alle attività dell'Ufficio del Giudice di Pace nei quali in atto si manifesta la maggiore esigenza funzionale ed organizzativa, oltre alla stabilizzazione dell'ultimo dei soggetti LSU in utilizzo presso l'Ente ed alla stabilizzazione di un'ulteriore unità (ex contrattista) appartenente al bacino dei lavoratori precari della L.R. 85/95 Cat C- Istr. Amm.vo-tecnico per il potenziamento della dotazione dell'UTC;

- di dare atto che le modifiche e le implementazioni apportate alla precedente programmazione, **DECLINATE COME IN PARTE NARRATIVA E CHE DEVE INTENDERSI QUI DI SEGUITO INTEGRALMENTE RIPORTATO E TRASCritte** – **risultano assolutamente coerenti con gli obblighi di rispetto dei limiti e della capacità assunzionali di questo Ente in correlazione al disposto del nuovo D.M. del 17/03/2020 pubblicato nella GURS del 27/04/2020, la cui concreta dimostrazione è stata già fornita in sede di approvazione della deliberazione G.M. n° 105/2021;**

- **di dare atto**, pertanto, che per effetto del presente provvedimento di approvazione della dotazione organica risulta comunque soddisfatta la condizione di invarianza del complesso della spesa, secondo i principi stabiliti dal medesimo art. 6 del D.Lgs 165/2001;

- **DI DARE ATTO** che anche in conseguenza dell'approvazione della presente appendice, la proposta di programmazione 2022-2024 risulta - sempre e comunque - perfettamente compatibile con gli attuali limiti e vincoli finanziari e con gli stanziamenti previsionali di bilancio essendo assolutamente invariato l'aggregato complessivo di spesa rispetto a quella precedente **sicchè l'intervento previsto con l'approvazione del presente atto si presenta del tutto neutro sotto l'aspetto dell'impatto finanziario sul bilancio comunale;**

Dato atto che salvo quanto sopra indicato nessuna ulteriore modifica o ulteriore implementazione viene – in atto - apportata al precedente atto programmatico valido per il periodo 2021-2023 e già approvato con deliberazione G.M. n° 105 del 23/11/2022 che resta, quindi, sotto ogni altro aspetto, espressamente confermato

Che l'amministrazione si riserva espressamente di provvedere a successive modifiche della vigente Programmazione per il raggiungimento di specifici obiettivi organizzativi per il potenziamento dei servizi amministrativi di supporto all'UTC;

- **DI DARE ATTO**, espressamente che la presente programmazione dovrà, in ogni momento risultare coerente con i vincoli di spesa ed i parametri finanziari fissati dalle vigenti norme in materia di assunzioni per la P.A. e che la stessa quindi rappresenta l'elencazione del complessivo ventaglio delle possibilità che, comunque, di anno in anno, va costantemente rimodulato per allinearla ai limiti, sempre mutevoli, della legislazione in materia di “*spending-review*” e di tagli alla spesa di personale;

- **di riservarsi** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero mutamenti del quadro normativo nazionale o regionale o comunque secondo le necessità di questo Ente;

- **di dare atto** che il provvedimento di approvazione della presente proposta di deliberazione costituisce atto di programmazione e di manifestazione di indirizzo finalizzato alla definizione della programmazione e gestione del bilancio e che, alla luce del nuovo assetto delle relazioni sindacali previsto dal recentissimo CCNL sottoscritto il 16/11/2022 la stessa verrà comunque inviata, quale informazione necessaria, alle OO.SS. territoriali di Comparto ed ai RSU aziendali;

CHE, quindi, in esito all'eventuale confronto, ed in ogni caso, anche successivamente alla definizione del procedimento di approvazione della presente programmazione potranno essere apportate modifiche conseguenti anche a successivi momenti concertativi con le OO.SS. purché compatibili con i vincoli di spesa imposti dalle vigenti normative in materia di finanza pubblica e con le indicazioni programmatiche dell'amministrazione;

CHE, comunque, in relazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 va osservato che in sede di approvazione del Piano assunzionale 2022, l'Organo di Revisione Contabile, con proprio parere, ha già attestato che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i. e che eventuali deroghe sono state analiticamente motivate in base a specifiche previsioni di legge.

RIBADITO, nello specifico, che i parametri, limiti e criteri del presente atto sono del tutto identici, rispetto a quelli già approvati con deliberazione G.M. n° 105 del 23/11/2021 in relazione alla quale risulta già espresso in senso favorevole, il correlato parere del Revisore dei Conti;

- **di riservarsi**, in ogni caso, di modificare il presente atto in relazione a futuri mutamenti normativi, stante il quadro legislativo in evoluzione, o in ragione di diverse esigenze che dovessero eventualmente sopravvenire;

- **di rinviare**, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali che disciplinano la materia ed al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dando atto che è demandato al Responsabile dell'Area Amministrativa ogni atto e provvedimento di attuazione del presente deliberato.

- **di dare mandato** al Resp.le dell'Area Economico finanziaria di monitorare la spesa di personale;

- **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la sua propedeuticità rispetto alle procedure di approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente;

- **trasmettere** la deliberazione approvativa della presente appendice alla programmazione 2022-2024 del fabbisogno di personale, unitamente al parere precedentemente espresso dal Revisore sulla precedente deliberazione G.M. n° 105/2021, al Ministero dell'Economia e finanze ed al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 69, legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- **di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito all'Albo pretorio e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013;
- **di demandare** al Responsabile del Settore Amministrativo - Ufficio personale - l'adozione di tutti gli atti consequenziali necessari per il perfezionamento delle suddette procedure.

Novara di Sicilia, li 19/05/2023

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to TROVATO CATALFAMO Maria Lucia

Il SINDACO
F.to dr. Girolamo BERTOLAMI

Regione Siciliana - Comune di Novara di Sicilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPONENTE Sindaco	SETTORE INTERESSATO Area Amministrativa
------------------------------	---

OGGETTO: Approvazione schema di modifica dell'appendice di aggiornamento - ad invarianza sostanziale di spesa - della Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale relativa al periodo 2022/2024 - Rideterminazione contestuale della dotazione organica ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs 165/2001

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita:

“su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile”.

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE Data, 19.05.2023	IL RESPONSABILE <i>F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE Data, 19.05.2023	IL RESPONSABILE <i>F.to dott. Carmelo Calabrese</i>
DELIBERAZIONE NUMERO 34	IL VERBALIZZANTE	

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della L. R. n° 30 del 23/12/2000, vengono espressi i relativi pareri per come appresso:

Il Responsabile del Servizio interessato - per quanto concerne la Regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria-per quanto concerne la Regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

- **PRESO** atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
- **CONDIVISI** i motivi che determinato l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;
- **CONSIDERATA** la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;
- **VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L. R. n° 30 del 13/12/2000;
- **VISTO** l'Ordinamento Amministrativo EE. LL. vigente in Sicilia;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria interamente, avente per oggetto: **"APPROVAZIONE SCHEMA DI MODIFICA DELL'APPENDICE DI AGGIORNAMENTO - AD INVARIANZA SOSTANZIALE DI SPESA - DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE RELATIVA AL PERIODO 2022/2024 - RIDETERMINAZIONE CONTESTUALE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 3, DEL D.LGS 165/2001 "**.

DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91, la presente immediatamente esecutiva.

Letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Bertolami Girolamo

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Truscello Carmelo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carmelo Calabrese

La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.

Novara di Sicilia, 05.06.2023

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Carmelo Calabrese

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/1991)

REG. PUBBL. N° 445

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'Addetto alla pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 01.06.2023, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Novara di Sicilia, **01.06.2023**

L' Addetto alla pubblicazione
F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carmelo Calabrese

S I A T T E S T A

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, decimo giorno dalla relativa pubblicazione.
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Novara di Sicilia, 31.05.2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carmelo Calabrese